

Audizione Commissione bicamerale per la semplificazione

Audizione prof.ssa Maria Guercio

Memoria

Sommario

1. Considerazioni introduttive	1
2. Gli approfondimenti	3
2.1. <i>Interoperabilità tra i sistemi informatici e la sua dimensione documentaria</i>	3
2.1.1. <i>Lo scambio dei documenti e dei dati di valore giuridico nella PA</i>	4
2.1.2. <i>La conservazione delle basi di dati di interesse nazionale</i>	4
3. <i>Sicurezza e protezione: la funzione conservativa</i>	5
3.1. <i>Lo scarto del digitale per la sostenibilità economica e ambientale</i>	5
3.2. <i>Lo stato di salute della tutela archivistica</i>	5
4. <i>Monitoraggio e valutazione delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni</i>	6
5. <i>Quali revisioni normative</i>	7
5.1. <i>Le modifiche al CAD</i>	7
5.2. <i>Il ruolo del profilo di archivista digitale</i>	8

1. Considerazioni introduttive

Tenuto conto delle mie specifiche competenze e delle esperienze maturate in materia, ho ritenuto opportuno concentrare il mio intervento su quegli aspetti elencati nel programma della Commissione che sono collegati alla natura documentaria dei sistemi informativi coinvolti nei processi di semplificazione, in particolare sull'**interoperabilità**, sulla **sicurezza e protezione dei dati**, sul **monitoraggio** e sulla **valutazione delle prestazioni delle pp.aa.**, infine sulla **revisione normativa**.

Considerato lo stretto rapporto che **nel nostro ordinamento lega la semplificazione con la digitalizzazione**, ritengo che **una corretta infrastruttura di gestione informatica dei documenti e dei flussi documentali e informativi sia uno strumento imprescindibile per qualunque intervento di semplificazione**. Senza questi strumenti, per la mia lunga esperienza in ambito pubblico (amministrazioni centrali, regioni, enti pubblici, enti locali), ma anche nel settore delle soluzioni applicative, nessuna proposta può ottenere risultati significativi. Anzi, finisce per creare occasioni ulteriori di resistenza o di frammentazione oltre che di confusione.

Solo una sana governance dei dati e dei documenti (con regole, strumenti e responsabilità definite incluse nella gestione documentale) consente di gestire le condizioni per pianificare e poi realizzare interventi di semplificazione in grado di incidere positivamente sulla vita dei cittadini. Prima di semplificare è infatti necessario considerare e gestire con efficienza le condizioni che garantiscano la presenza di sistemi informativi e documentari efficienti:

- la gestione della privacy,
- il superamento della frammentazione e il rischio di perdite di informazione,

- la gestione sostenibile della sicurezza,
- la persistenza nel tempo dei contenuti informativi e del loro valore giuridico,
- il sostegno alle esigenze di ricerca interne agli enti e degli utenti,
- il ricorso a strumenti avanzati di trasformazione, inclusa l'IA,
- il controllo dei procedimenti amministrativi (trasparenza, efficienza, equità per esempio nel controllo dei tempi)
- la gestione della ridondanza, da affrontare con efficacia attraverso il governo di dati e documenti al momento della loro produzione.

Meritano inoltre un'attenzione specifica e risorse adeguate la **formazione e l'aggiornamento del personale e la presenza delle specifiche professionalità tecniche previste nella PA già nella normativa sul documento amministrativo del 2004.**

Su questo aspetto molto si è fatto per il profilo dell'archivista informatico grazie alle iniziative delle associazioni professionali (l'Associazione nazionale archivistica italiana) insieme al Ministero del lavoro, alle Regioni, al Ministero della cultura (DM 20 maggio 2019 -elenchi per i professionisti dei beni culturali) al fine di ottenere il riconoscimento delle competenze nuove e di adeguamento delle professioni tradizionali in grado di tenere conto delle trasformazioni nel mondo del lavoro per l'impatto crescente del fattore tecnologico. Molto, però, rimane ancora da fare. È necessario sostenere le amministrazioni affinché assumano le figure professionali previste già da tempo dalla normativa, eppure solo molto parzialmente presenti negli organici degli enti.

Dal punto di vista generale, il **rapporto tra semplificazione e digitalizzazione** affrontato dal nostro legislatore a più riprese nel corso degli ultimi 30 anni è stato espresso con lucidità e chiarezza già nel 2000 da Gregorio Arena nell'introdurre il volume di Maggioli *La documentazione amministrativa* con un efficace saggio dal titolo *Certezze pubbliche e semplificazione amministrativa*.

L'autore in quella sede analizzava in profondità proprio il legame tra semplificazione, certezza dell'azione pubblica e digitalizzazione, sottolineando che il nodo principale consisteva (e consiste tuttora) nel migliorare "il rapporto fra amministrazioni e cittadini in un ambito, quello della documentazione amministrativa, cruciale dal punto di vista della **semplificazione della quotidianità**" (p. 32) attraverso **interventi mirati e consapevoli di digitalizzazione e un'azione sistematica e rigorosa per quanto riguarda i piani di razionalizzazione dei procedimenti** e di eliminazione dei passaggi inutili.

Mi sono chiesta, nel preparare questo mio contributo, **le ragioni per cui dopo vent'anni e più di interventi normativi e di investimenti in questo campo, abbiamo ancora bisogno di riprendere** le fila di un percorso già in grado da tempo di dare frutti maturi. Non è questa la sede per approfondire queste considerazioni preliminari e le ragioni dei ritardi. Mi limito a ricordare che la lunga fase che ha consentito al nostro Paese di disporre di un **quadro normativo avanzato per la trasformazione digitale** ha dovuto fronteggiare almeno **due ordini di problemi che hanno reso ancora più complesso e meno pacifico, anzi più accidentato, il percorso** avviato:

- la necessità di **allineare il quadro giuridico nazionale** (già definito nel 1999) con il tardivo intervento in questo campo delle istituzioni europee (giunto a maturità con eIDAS solo nel 2014);

- la **sottovalutazione della necessità di agire coinvolgendo tutte le istituzioni di rilievo** e dedicando energie rilevanti **alla sensibilizzazione dei dirigenti** (soprattutto di quelli di I fascia).

In sintesi, **l'instabilità delle disposizioni e l'assenza di una guida coordinata a supporto di una trasformazione auspicata ma priva di supporti organizzativi e di incentivi adeguati non hanno favorito gli investimenti e, invece, prolungato di anni, se non di decenni, la fase di avvio e di cambiamento. Hanno inoltre reso difficile la definizione di una strategia convincente che avrebbe dovuto puntare su un serio confronto con tutti gli stakeholder e su iniziative concrete di condivisione.** Gli stessi termini di riferimento che sono al centro della vostra utile indagine conoscitiva sono ancora oggi, per molti ambiti, **a rischio di interpretazioni divergenti e di fraintendimenti**, a partire dallo stesso termine *digitalizzazione* nelle sue diverse aree di applicazione, **includere le nuove frontiere delle cosiddette *disruptive technology*** (blockchain e intelligenza artificiale) che – senza consapevolezza interna agli enti e senza profili tecnici non solo informatici – possono nella migliore ipotesi portare a un grande spreco di risorse pubbliche e ambientali.

2. Gli approfondimenti

Il primo tema elencato nel programma di indagine riguarda l'interoperabilità tra sistemi informatici, un tema tecnico su cui si era intervenuti già negli anni Novanta. Nel Cad si sono aggiunti molti altri riferimenti. Tuttavia, prima ancora dell'interoperabilità e in considerazione anche degli altri ambiti individuati nel programma di indagine è indispensabile che

- gli enti abbiano una **mappa chiara dei numerosi sistemi informativi verticali interni ed esterni attraverso cui gestiscono le loro attività,**
- che sia presente **un sistema di policy conosciuto e condiviso all'interno di ogni amministrazione** (da tutti i dipendenti, non solo dagli esperti e dai referenti tecnici) per gestire in modo uniforme documenti, informazioni critiche, fascicoli di procedimenti amministrativi, canali di posta elettronica istituzionale e certificata, l'uso dei diversi strumenti e forme di sottoscrizione e presentazione di istanza, l'uso dei social media per la condivisione di informazione istituzionale, ecc.

Entrambe le condizioni possono essere soddisfatte utilizzando i sistemi di gestione documentale affidati a personale tecnico competente e autorevole in grado di pianificare le attività necessarie.

2.1. Interoperabilità tra i sistemi informatici e la sua dimensione documentaria

L'interoperabilità è un problema complesso che, oltre all'adozione di piattaforme centralizzate per gestire identità, pagamenti digitali e molteplici servizi agli utenti, deve fare i conti con la qualità del lavoro di back-office e con il nodo specifico della **capacità di interazione e scambio tra sistemi documentari all'interno di ogni ente e tra enti pubblici e privati diversi. Non ci sono scorciatoie tecnologiche in questo percorso.** Il correttivo del CAD del 2017 aveva tentato la strada di un non meglio identificato **sistema pubblico di ricerca documentale trasversale e comune a tutte le amministrazioni indicata dall'articolo 40-ter** del CAD nel correttivo del 2017 (l'unico sulla cui abrogazione non ho dubbi). Gli esiti sono stati nulli per molte ragioni, soprattutto perché la norma non teneva conto della natura giuridica dei dati e dei documenti prodotti dalla PA e dei limiti di accesso che ne definiscono l'uso, soprattutto nel caso dei sistemi di protocollo, per ragioni di privacy, di riservatezza, di sicurezza.

2.1.1. *Lo scambio dei documenti e dei dati di valore giuridico nella PA*

L'**interoperabilità tra sistemi documentari della PA** è stato oggetto di molti interventi dedicati da parte di Agid che, nel 2020, **ha definito una struttura condivisa per lo scambio dei dati** (allegato 5 delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione di documenti informatici), sostenuta da **standard nazionali e internazionali che tutte le principali piattaforme italiane di gestione documentale sono in grado di rispettare da parecchi anni**. Tuttavia, è necessario che le informazioni siano acquisite quotidianamente dagli enti in modo specifico con le dovute risorse, intervenendo con adeguati strumenti di normalizzazione, dato che i dati e i documenti di cui parliamo sono peculiari per ciascuna istituzione ed è impensabile (sia per ragioni di sicurezza sia per l'inutilità evidente) ipotizzare aggregazioni e accentramento di funzioni di interrogazione e di trattamento. È quindi fondamentale e sufficientemente impegnativo affrontare l'integrazione e il coordinamento delle attività di produzione di dati e documenti coerenti per l'utilizzo interno alle organizzazioni e per l'accesso ai loro utenti esterni affinché i processi di automazione siano efficaci e funzionali e tengano conto dei processi di lavoro quotidiani.

Queste attività e gli strumenti che le supportano hanno bisogno di una visione interna di lungo periodo e un impegno consapevole e condiviso tra le molteplici figure interessate. Una delle versioni superate del CAD prevedeva giustamente l'obbligo degli enti di dar vita a **una modulistica digitale collegata alla gestione dei procedimenti amministrativi**. L'articolo è stato inspiegabilmente abrogato. Costituisce invece un'ottima strategia concreta e operativa di normalizzazione interna. Certamente ha bisogno di una guida interna all'ente e di indicazioni di metodo (che potrebbero derivare dalla presenza di **comunità di pratiche settoriali**) al fine di valutarne la sostenibilità.

2.1.2. *La conservazione delle basi di dati di interesse nazionale*

Altro nodo è quello della interoperabilità garantita da una gestione adeguata delle **basi di dati di interesse nazionale**, individuate in larga parte dall'art. 60 del CAD cui AGID ha aggiunto altri importanti sistemi informativi, Si tratta di

“basi di dati affidabili, omogenee per tipologia e contenuto, rilevanti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle Pubbliche amministrazioni e per fini di analisi. Esse costituiscono l'ossatura del patrimonio informativo pubblico, da rendere disponibile a tutte le PA, facilitando lo scambio di dati ed evitando di chiedere più volte la stessa informazione al cittadino o all'impresa”.

Su questi **sistemi informativi di enorme valore** richiamo la vostra attenzione anche per quanto riguarda la **capacità di conservarli**, capacità che implica anche in questo caso la presenza di un presidio professionale specifico, in grado di esercitare responsabilità a medio e lungo termine. **Nella tradizione analogica erano documenti in forma di registri conservati negli archivi di Stato**; nel mondo digitale la loro gestione conservativa presenta un alto livello di complessità di cui quasi nessuno si preoccupa in termini strategici di lungo periodo (vigilanza sulla loro corretta formazione, sulla loro manutenzione nel tempo, sulla destinazione finale che include anche le valutazioni in termini di eliminazione sicura dei dati)¹. Non è naturalmente questione che si possa risolvere affidando la gestione conservativa esclusivamente all'ente che produce il singolo sistema

¹ Si veda il rapporto elaborato nel 2023 da Agid con il supporto di un gruppo di lavoro interdisciplinare, *La conservazione delle basi di dati*, https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/La%20conservazione%20delle%20basi%20di%20dati.pdf.

informativo, ma la cura precoce e costante di questi sistemi informativi è indispensabile e non può essere lasciata a tardivi interventi di recupero finale. La conservazione delle basi di dati è un enorme e per ora largamente irrisolto problema nazionale che potrebbe essere affrontato se i responsabili della gestione documentale fossero presenti in tutti gli enti con le competenze necessarie di archivistica digitale.

3. Sicurezza e protezione: la funzione conservativa

Strettamente collegato a quanto detto, è la questione della sicurezza e protezione dei dati

È impensabile pianificare la protezione e messa in sicurezza **senza includere anche la dimensione conservativa sin dalla fase della loro formazione e gestione attiva**, senza prevedere una catena di responsabilità e di custodia in luoghi sicuri (molto più precocemente del passato nel caso del digitale), affidati a team tecnici di alto profilo.

Il tema della conservazione digitale è oggi, quindi, tra i più critici e solleva domande a cui neanche gli addetti ai lavori talvolta sanno rispondere con chiarezza, tanto più a **fronte di una molteplicità di disposizioni non del tutto integrate (CAD, Codice dei beni culturali, Linee guida e i nuovi obblighi europei sia pure limitati allo scambio di dati e documenti informatici tra Stati membri)**: che cosa conservare, quando, per quanto tempo, con quali strumenti e con quale grado di sostenibilità, dove sono interrogativi con molte possibili risposte anche limitatamente alle disposizioni vigenti.

3.1. *Lo scarto del digitale per la sostenibilità economica e ambientale*

L'assenza di indicazioni univoche in un settore ad alta complessità tecnica ha esiti molto negativi sul piano organizzativo ed economico: nell'incertezza delle risposte operative le amministrazioni e le imprese finiscono in alcuni casi per **moltiplicare gli strumenti in uso, aumentando i costi e la quantità di informazioni ridondanti**, oppure **rinunciano a interventi più innovativi**. Difficile per tutti trovare un punto di equilibrio tra le sedimentazioni necessarie alla trasparenza e, in futuro alla ricerca e l'accumulo non organizzato di una crescente mole di informazioni.

Ricordo che da quando i documenti pubblici sono obbligatoriamente informatici, **gli enti non hanno più scartato nulla, neppure quella documentazione che nel mondo analogico era soggetta a eliminazione periodica**. È questione che ci deve preoccupare perché la ridondanza e la incapacità di selezionare e conservare solo ciò che merita di essere mantenuto nel tempo sono destinate a creare conseguenze serie sui nostri preziosi patrimoni informativi. Le ragioni sono numerose:

4. il timore (in alcuni casi la certezza) di non sapere o poter padroneggiare adeguatamente le proprie fonti digitali,
5. la scarsa consapevolezza dei costi che comporta la memoria digitale anche se conservata nel cloud,
6. l'assenza di indicazioni certe a livello nazionale per la conservazione a lungo termine e permanente.

Il nodo della proliferazione incontrollata dei documenti e dei dati è questione che riguarda non solo le istituzioni archivistiche ma anche le agenzie e le istituzioni che si occupano di sicurezza, di interoperabilità e di trasformazione digitale e, naturalmente, tutte le PA che producono archivi digitali e non si preoccupano a sufficienza del loro futuro.

3.2. *Lo stato di salute della tutela archivistica*

In questo ambito, un aspetto che richiede l'attenzione urgente del legislatore è lo stato di salute **delle istituzioni archivistiche che si occupano di tutela per tutti gli archivi pubblici e in particolare dell'Archivio centrale dello Stato (ACS)**, cui la legge riconosce formalmente un ruolo cruciale, insostituibile, sia per la conservazione sicura dei dati e dei documenti della PA sia per la definizione di standard e di regole di salvaguardia che in tutto il mondo è, infatti, affidata agli archivi nazionali. Un ruolo che **la normativa italiana ha recentemente rafforzato grazie ai fondi del PNRR (Sub-investimento 1.1.8 Polo di conservazione digitale) per la creazione a cura dell'ACS di un polo per la conservazione degli archivi digitali dello Stato.**

Un investimento tanto importante e strategico, quanto tardivo. Soprattutto un investimento che deve essere gestito con **obiettivi adeguati di sostenibilità nel tempo**, dato che iniziative e fondi una tantum non bastano a garantire il futuro alle nostre memorie digitali. Molto preoccupante su questo piano è la scarsa consapevolezza che ha portato il Ministero della cultura (con il D.P.C.M. 57/2024 sulla riorganizzazione dei suoi uffici dirigenziali) a ridimensionare il peso istituzionale dell'Archivio centrale con una disposizione criticata anche dal Consiglio di Stato. A seguito di quel provvedimento l'Archivio centrale **è tornato a essere sede dirigenziale di II livello all'interno del Ministero della cultura, unico istituto archivistico nazionale in tutta Europa in queste condizioni, senza che si tenesse conto alcuno del ruolo strategico affidato formalmente all'istituto in materia di patrimoni digitali.**

Non credo sia necessario dettagliare le ragioni per cui il declassamento accresca notevolmente le difficoltà future di gestione delle enormi responsabilità dell'Archivio centrale in questo campo. È una decisione incompatibile con le funzioni e i compiti **assegnati per la vigilanza sulla formazione e la conservazione permanente dei patrimoni documentari digitali di tutte le grandi amministrazioni centrali dello Stato, comprese anche le basi di dati di interesse nazionale di cui si è detto in precedenza.** Funzioni e compiti che, per essere esercitati con successo, implicano un **assetto istituzionale che consenta di operare con autonomia, flessibilità e mezzi economici adeguati.**

4. Monitoraggio e valutazione delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni

L'ultimo punto nella mia lista riguarda il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni

Attività preziose che negli anni Novanta furono condotte dall'Aipa con molta attenzione raccogliendo informazioni dettagliate, necessarie a valutare le conseguenze delle modifiche normative nel settore e a guidare gli opportuni interventi di correzione. Oggi non mancano rilevazioni quantitative (penso al monitoraggio previsto dal PNRR ma anche ad alcune attività di ricognizione incluse negli ultimi due Piani triennali e affidati ad Agid, tra l'altro sull'applicazione delle Linee guida sui documenti informatici).

Il rischio di queste attività gestite centralmente è quello di limitarsi a misurare le prestazioni in **termini di adempimenti alla norma.** Questa tipologia di verifica per fornire elementi utili ha bisogno di conoscenze molto più specifiche, di dominio e di strumenti capillari di controllo, come quelli che potrebbero essere assicurati dalla Direzione degli archivi e dalla rete delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e degli Archivi di Stato. Ritengo che il monitoraggio e la valutazione in termini di digitalizzazione trarrebbero grande vantaggio se fossero **oggetto di un'azione coordinata**

istituzionalmente. Un coordinamento che invece è sempre mancato formalmente, e solo raramente è stato corretto da iniziative informali di collaborazione.

Esemplificativo è a questo riguardo **il lavoro realizzato con successo per la definizione delle Linee guida Agid** sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. La partecipazione delle istituzioni archivistiche, delle associazioni e degli esperti in materia di documenti e di digitalizzazione è stata fondamentale per la qualità e l'inclusività dello strumento adottato, diventato per questo un fondamentale punto di riferimento nel settore in grado di dare un quadro certo agli enti e far ripartire gli investimenti delle imprese per ottimizzare le loro soluzioni.

La complessità e la posta in gioco in termini di coerenza ed efficacia degli investimenti impongono che gli interventi normativi e la pianificazione dei grandi progetti di trasformazione digitale del Paese debbano procedere con **un'azione coordinata, soprattutto stabile nel tempo, di tutte le diverse istituzioni coinvolte**: Dipartimento della Funzione pubblica, Presidenza del Consiglio, Agid, Garante della privacy, Scuola superiore della PA, Direzione generale degli Archivi (alla quale compete non solo la tutela sul patrimonio digitale accumulato ma anche la vigilanza concreta, capillare e informata sui modi per formarlo correttamente in tutti i settori della PA).

5. Quali revisioni normative

Due ultime considerazioni prima di concludere questo documento: la prima riguarda l'eventuale revisione delle norme di riferimento e del CAD in particolare, la seconda, collegata, si riferisce al mancato rispetto in troppe amministrazioni dell'obbligo normativo che prevede da tempo la presenza di archivisti digitali.

5.1. Le modifiche al CAD

I problemi che ho ritenuto utile sollevare non si risolvono con la revisione delle norme del CAD, se non per qualche limitato aggiustamento: oltre alla eliminazione dell'art. 40-ter di cui ho già detto, sarà naturalmente necessario intervenire per allineare le nostre disposizioni con le nuove regole europee, cui peraltro il nostro modello conservativo è già sostanzialmente conforme.

Con riferimento alla trasformazione digitale del Paese abbiamo investito più di altri in Europa nella creazione di servizi critici per la digitalizzazione (identità digitali e sottoscrizione, gestione documentale informatica, servizi di conservazione). Il quadro normativo costituito dal D.P.R. 445/2000, dal CAD e relative Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione è stato rivisto e perfezionato più volte nel corso dei decenni. Ritengo che **questo quadro giuridico oggi finalmente armonizzato debba rimanere stabile** per qualche anno almeno, per le ragioni già ricordate.

L'eccezione riguarda esclusivamente l'allineamento con la normativa europea di recentissima adozione del regolamento europeo correttivo di eIDAS del 2014. Le modifiche adottate con provvedimento 1184/2024 hanno introdotto nuovi **servizi fiduciari che impattano anche sui patrimoni documentari e informativi digitali (registri elettronici, e-wallet, electronic archiving)**.

A differenza del passato (per merito degli enti di normalizzazione europei e nazionali, l'UNI per l'Italia) la definizione dei requisiti tecnici e degli atti esecutivi hanno visto e vedono la **partecipazione molto attiva dei nostri delegati ed esperti di dominio**. Il modello nazionale è stato sicuramente salvaguardato dalla nostra azione. Serviranno un paio d'anni perché il quadro regolamentare europeo si chiarisca ed è opportuno che, almeno per quanto riguarda il settore documentario, non

ci si affretti a modificare un ordinamento interno sostanzialmente in equilibrio, anche se non soddisfacente nell'applicazione da parte di enti e imprese di settore.

5.2. Il ruolo del profilo di archivista digitale

Questa attività condotta in Europa ha reso ancora più evidente la necessità di formare con cura il personale tecnico in questo ambito e di garantirne la presenza negli enti, come del resto le norme ricordate prevedono.

Ho sottolineato più volte che i fronti aperti e urgenti per la trasformazione digitale nel back-end delle amministrazioni richiedono la presenza di profili di responsabilità tecnica proprio nel campo dei patrimoni documentari a supporto della semplificazione. Non è più sufficiente riconoscere la lungimiranza delle disposizioni e degli obblighi stabiliti da decenni (e mal applicati) sulla presenza di profili, ruoli, responsabilità sui flussi documentali e sugli archivi digitali per ogni PA dal 2004 per quanto riguarda il responsabile della gestione documentale (art. 61 del D.P.R. 445/2000) e dal 2014 in materia di conservazione digitale (oggi Linee guida Agid, sezione 4). È tempo di individuare soluzioni che aiutino gli enti a rispettare obblighi di cui si riconosce tuttora la rilevanza.

La normativa stabilisce che le figure tecniche **debbano avere conoscenze specifiche interdisciplinari (informatiche, giuridiche e archivistiche)** per le quali esistono **percorsi formativi sia universitari** (a vari livelli), sia **interni all'offerta formativa dello Stato** (le scuole gratuite recentemente riformate della rete degli Archivi di Stato, 17 scuole presenti sul territorio nazionale, che formano archivisti contemporanei di cui si dirà in seguito).

Anche **gli strumenti guida da sviluppare e applicare a cura delle amministrazioni** sono indicati in dettaglio e richiedono – per essere funzionali ed efficienti – conoscenze tecniche: policy, piani e manuali che gli enti sono chiamati a progettare tenendo conto del loro specifico contesto organizzativo e delle peculiarità delle loro funzioni per gestire con flessibilità e razionalità il proprio percorso di trasformazione digitale.

Purtroppo, **molte amministrazioni ancora ignorano questi obblighi** per ragioni che andrebbero meglio comprese anche per individuare misure concrete e operative di supporto. Sono soprattutto inadempienti le amministrazioni centrali dello Stato anche per l'assenza di controlli specifici da parte delle istituzioni archivistiche che solo in questi mesi sono state autorizzate a svolgere attività di ispezione (a seguito della riorganizzazione del Ministero della cultura). Ma anche gli enti di piccole dimensioni non sono in condizioni di rispettare la normativa per ragioni di sostenibilità che andrebbero anch'esse analizzate e affrontate.

Ci sono misure innovative che possono essere attivate per migliorare il rispetto di un obbligo normativo che i tecnici tutti ritengono critico. Per facilitare l'arruolamento di personale adeguato e di tecnici:

- si possono **prevedere concorsi unici abilitanti** alle cui graduatorie gli enti potrebbero attingere con la dovuta flessibilità **senza moltiplicare i costosi e impegnativi percorsi specifici**. È naturalmente indispensabile che in questo caso, dato che si tratta di assumere personale con **competenze precise e di alto profilo tecnico**, la **definizione dei profili e dei requisiti di ammissione al concorso e le modalità di valutazione siano gestite con il supporto delle istituzioni di settore** (la Direzione generale degli archivi) e **delle associazioni professionali** (l'Associazione nazionale archivistica italiana);

- potrebbe costituire un supporto fondamentale la messa a disposizione di **modelli contrattuali** di facile utilizzo da parte **degli enti locali di piccole dimensioni** affinché **possano impiegare le figure necessarie** (il responsabile della gestione documentale o il responsabile della conservazione) non esclusivamente a tempo pieno, ma contratti di lavoro condivisi con altri enti presenti sul territorio;
- è altrettanto evidente **l'importanza di piani di formazione e di aggiornamento**, tenendo conto di quanto già reso disponibile dalle istituzioni di riferimento (le università, ma anche le già ricordate **scuole di archivistica – indirizzo contemporaneo del Ministero della cultura**, che sono in grado di organizzare anche corsi specifici sulla digitalizzazione per gli enti, in collaborazione con l'università, con la SNA e con le associazioni professionali di settore); il **finanziamento delle Scuole (oggi senza budget) costituisce un altro nodo da affrontare con determinazione**. Attualmente le Scuole sono una delle tante funzioni della rete degli Archivi di Stato e devono garantire corsi biennali sul territorio nazionale a costo zero anche per gli utenti.

Fermo restando che la **dematerializzazione radicale e sostenibile si ottiene guidando le amministrazioni a produrre meno documenti** (analogici e informatici), **condividendo con efficienza il sistema documentario, evitando la ridondanza e la frammentazione e scartando periodicamente nel rispetto degli obblighi di legge** quanto non è più utile al lavoro amministrativo e non riveste rilevanza scientifica o storica per il futuro.

Il riconoscimento dell'importanza dei nostri patrimoni informativi e documentari è richiamato costantemente nella normativa e nei nostri piani nazionali di investimento per la trasformazione. Concludo ricordando proprio quanto sottolinea in proposito proprio sia il CAD sia il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026:

Il patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile.

Se vogliamo andare oltre i riconoscimenti retorici, è necessario entrare nel merito delle misure specifiche da adottare, rimuovere gli ostacoli che impediscono a una buona normativa di funzionare, promuovere una sana collaborazione tra le istituzioni. Interventi tanto più necessari a fronte di tecnologie sempre più costose e impegnative.